CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

Art. 1

E' autorizzata la spesa di annue lire 700,000, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno, in un capitolo intitolato:

Assegnazioni vitalizie, indennita' e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane.

Questa somma sara' destinata per tre quarte parti a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane, e per un quarto a favore di quelli delle provincie siciliane.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it